



**Ordinanza n. 24 del 14/07/2021**

**OGGETTO: ORDINANZA PER IL DIVIETO DI BALNEAZIONE. ZONE DI NON BALNEAZIONE PER MOTIVI NON DIPENDENTI DALL'INQUINAMENTO. STAGIONE BALNEARE 2021.**

**IL DIRIGENTE**

**Servizio Demanio**

Visto il Decreto Legislativo n.116 del 30.05.2008 (attuazione della Direttiva 2006/7/CE del 15.02.2006 e s.m.i.) che determina le caratteristiche delle acque di balneazione, delegando ai Comuni anche la competenza di delimitare prima dell'inizio della stagione balneare le zone non idonee alla balneazione

Visto il Decreto del Ministero della Salute e del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 30.03.2010 per la definizione dei criteri di determinazione del divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del D.Lgs. n.116 del 30.05.2008, di recepimento della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione

Visto il Decreto Regionale del Direttore della Direzione Ambiente n.824 del 29 settembre 2020 di classificazione delle acque di balneazione del Veneto per l'inizio della stagione balneare 2021, ai sensi del D.Lgs.n.116 del 30.05.2008, sulla base dei risultati di monitoraggio svolto da ARPAV negli ultimi 4 anni, dal 2017 al 2020, ai sensi della vigente normativa

Visto il Decreto Regionale del Direttore della Direzione Ambiente n.926 del 10.11.2020, con il quale sono state individuate per l'anno 2021 le acque di balneazione e relativi punti di monitoraggio, nonché la durata della stagione balneare, rimandando a successivo provvedimento la definizione del programma di monitoraggio delle acque di balneazione del Veneto per l'anno 2021

Visto il Decreto Regionale del Direttore della Direzione Ambiente n.53 del 16.02.2021 di attuazione al programma di monitoraggio delle acque di balneazione del Veneto per l'anno 2021, ai sensi del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n.116 e del Decreto Ministeriale 30 marzo 2010, che individua acque di non balneazione per motivi non dipendenti dall'inquinamento (tabella n. 3 – acque di non balneazione relative a corpi idrici regionali):

- Comune di San Michele al Tagliamento
- Zona n. 01: dal limite del confine comunale e regionale (centro della foce del fiume Tagliamento) al limite iniziale dell'acqua di balneazione n.01;

Preso atto che per quanto riguarda il territorio comunale, sulla base dei dati rilevati da ARPAV negli ultimi 4 anni (2017-2020), nessuna zona di balneazione risulta classificata di qualità "scarsa";

Vista la precedente Ordinanza dirigenziale n. 33 del 09.07.2020 di divieto di balneazione per motivi non dipendenti dall'inquinamento per la stagione 2020

Visti gli artt. 13 e 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 “istituzione del S.S.N.”;

Vista l’Ordinanza n.27/2010 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle che vieta la balneazione, le immersioni subacquee e tutte le altre attività similari ed assimilabili diverse dalla navigazione;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 in merito alle funzioni e responsabilità della Dirigenza

Visto il Decreto Sindacale n. 15/2020, con cui sono state conferite al Dott. Luca Villotta le funzioni dirigenziali di Responsabile del Settore Economico-Finanziario presso il quale il Servizio Demanio Marittimo e della Navigazione Interna è stato incardinato con decorrenza 01.11.2020

## ORDINA

nella zona di seguito indicata:

### COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE)

**ZONA N. 01** (tabella n. 3 All. A al Decreto n. 53/16.02.2021)

Dal limite del confine comunale e regionale (centro della foce del fiume Tagliamento) al limite iniziale dell’acqua di balneazione n.01:

COORDINATE GEOGRAFICHE E LUNGHEZZA				
INIZIO ZONA		FINE ZONA		LUNGHEZZA (m)
X1 WGS84	Y1 WGS84	X2 WGS84	Y2 WGS84	
13.096774	45.645642	13.088849	45.635717	2237

Legenda:

X1= Longitudine inizio (in gradi decimali)

Y1= Latitudine inizio (in gradi decimali)

X2= Longitudine fine (in gradi decimali)

Y2= Latitudine fine (in gradi decimali)

Note:

- Coordinate geografiche WGS84 (in gradi decimali) e lunghezze (in metri) delle acque di non balneazione calcolate su cartografia regionale – ortofoto del 2012;
- Lunghezza delle acque di non balneazione calcolate tenendo conto anche delle dighe presenti alle foci fluviali e/o bocche di porto e/o porti

**sono permanentemente vietate, per la stagione balneare 2021 e comunque fino al 31.12.2021, la balneazione, le immersioni subacquee e tutte le altre attività similari ed assimilabili diverse dalla navigazione.**

Ai sensi degli artt. 4-8 della L. 241/90 e s.m.i., gli atti richiamati nel presente provvedimento sono disponibili in visione, ed è possibile richiederne copia, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e norme regolamentari presso l’Ufficio Demanio Marittimo del Comune di San Michele al Tagliamento nei giorni ed orari di apertura al pubblico

## DISPONE

1. che all’esecuzione della presente ordinanza provvederà la Bibione Spiaggia S.r.l. mediante l’installazione e manutenzione per tutta la durata del divieto, in corrispondenza delle zone sopraccitate, di idonea segnaletica con cartelli fissi riportanti la dicitura: “**Divieto di balneazione**” e idoneo simbolo grafico di divieto con indicazione degli estremi del numero della presente ordinanza nelle seguenti lingue: italiano, tedesco e inglese, per tutta la durata del divieto, in corrispondenza delle zone sopra indicate;
2. che alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente Ordinanza ed all’accertamento ed all’irrogazione delle sanzioni provvederanno, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale e ogni altro agente di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
3. di trasmettere la presente ordinanza via PEC alla società Bibione Spiaggia s.r.l. e per quanto di competenza, al Corpo di Polizia Locale, al Ministero della Salute, al Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, all’ARPAV, all’ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, alla

- Regione Veneto (Direzione Ambiente), alla Delegazione di Spiaggia di Bibione;
4. che la presente ordinanza entrerà in vigore dalla data di pubblicazione e sarà vigente per l'anno 2021. In tale periodo sarà pubblicata all'Albo on-line del Comune per 15 giorni e successivamente visibile sul sito istituzionale dell'Ente, nonché resa nota mediante l'affissione presso le bacheche informative ubicate lungo gli accessi alla porzione di spiaggia interessata dal divieto;

#### **A V V E R T E**

*Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:*

- *ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Venezia, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune;*
- *ricorso al TAR della Regione Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;*
- *ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.*

IL DIRIGENTE

dott. Luca Villotta

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente ordinanza è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal 15/07/2021 al 30/07/2021.

IL MESSO COMUNALE

Paola Zerbinati

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Paola Zerbinati

CODICE FISCALE: TINIT-ZRBPLA58E45L2190

DATA FIRMA: 15/07/2021 14:26:11

IMPRONTA: 36373935393133636135636265613463623362633665303536393638653961646337653535363363